

CONTABILITÀ E BILANCIO

Dissesto dell'ente locale: fino al pagamento permane l'iscrizione dei residui in bilancio

Un Comune chiede di conoscere se si debba procedere alla cancellazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione del dissesto dell'Ente con nomina dell'Organo straordinario di liquidazione ed adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti prevista dall'articolo 258 del Tuel.

La questione è stata esaminata dalla recente deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, 30 giugno 2017, n. 98/2017/PAR.

L'analisi normativa

In tema di dissesto dell'Ente locale la normativa ha delineato una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente: all'Ente locale spetta la gestione corrente attraverso la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato sottoposto all'approvazione del ministero dell'Interno su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli Enti locali (articoli 259-261 del Tuel), mentre all'Organo straordinario di liquidazione compete la ricognizione ed il ripiano della massa debitoria pregressa attraverso la predisposizione di un piano di rilevazione e di un piano di estinzione della massa passiva (articoli 254 e 256 del Tuel).

In particolare, le competenze dell'Organo straordinario di liquidazione risultano riferite a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ed i compiti del medesimo si concretizzano nella rilevazione della massa passiva, nell'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali, e nella liquidazione e pagamento dei debiti (articolo 252 Tuel).

La creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto da quelli dell'Ente locale, rappresenta, quindi, l'asse portante dell'intera disciplina del dissesto, nonostante le modifiche intervenute nel tempo su taluni aspetti della procedura (tra queste, si segnala la sottrazione alla gestione dell'Organo straordinario di liquidazione dei residui relativi ai fondi a gestione vincolata di cui all'articolo 255, comma 10, del Tuel, su cui è intervenuta la deroga per i Comuni e le Province in stato di dissesto finanziario prevista dall'articolo 2-bis DI n. 113 del 2016 modificato dall'articolo 36, comma 2, DI n. 50 del 2017).

La modalità semplificata

La deliberazione in commento evidenzia che l'articolo 258 del Tuel disciplina una procedura di ristrutturazione del debito con notevole abbattimento dell'importo (oscillante tra il 40 ed il 60% di quanto originariamente dovuto) controbilanciata dalla sommarietà della deliberazione della fondatezza dello stesso (a fronte della più accurata istruttoria prevista dall'articolo 254 del Tuel) e dalla rapidità del pagamento (entro 30 giorni dall'accettazione).

Non sono soggetti a decurtazione i crediti relativi a retribuzione per lavoro subordinato che sono liquidati per intero. Per i crediti che non hanno aderito alla procedura, l'Organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50% degli stessi, somma elevata al 100% per i crediti assistiti da privilegio.

La disciplina, dunque, non introduce alcuna deroga all'articolo 228, comma 3, Tuel, ma si limita a chiarire che, per i residui inclusi nel piano di rilevazione o nella procedura semplificata di cui all'articolo 258 Tuel, compete all'organo del dissesto l'estinzione mediante pagamento.

Per i suddetti debiti, dunque, fino all'estinzione mediante intervenuto pagamento, continuano a permanere le ragioni che ne hanno determinato l'iscrizione in bilancio.

Ai sensi del combinando disposto degli articoli 228, comma 3, Tuel e 3, comma 4, del Dlgs n. 118 del 2011, infatti, possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/07/2017

Autore: Giovanni G.A. Dato